



## ***Regolamento concernente gli acquedotti***

### **Art. 1. Delega alle frazioni.**

Il Comune delega alle frazioni l'approvvigionamento in acqua potabile, unitamente all'impianto di idranti per lo spegnimento degli incendi (gli idranti sono a carico del Comune, conformemente al regolamento per la polizia del fuoco) e alla costruzione delle fognature per l'allontanamento delle acque di rifiuto. Statuti e regolamenti consorziali vanno approvati dal Consiglio comunale.

### **Art. 2. Sorgenti comunali.**

Per l'approvvigionamento dell'acqua potabile necessaria, il Comune concede l'uso delle sorgenti che scaturiscono sul suo territorio alle frazioni che ne fanno richiesta. L'utilizzazione di quest'acqua è pubblica e gratuita.

### **Art. 3. Utilizzazione**

L'acqua servirà anzitutto per il fabbisogno domestico, incluso quello del bestiame, per lo spegnimento degli incendi. Nei limiti della disponibilità se ne concederà l'utilizzazione anche per scopi agricoli, commerciali e industriali.

### **Art. 4. Sovvenzione.**

Soltanto acquedotti sovvenzionati dalla Confederazione e dal Cantonale possono usufruire della sovvenzione comunale. Il contributo comunale annuo per acquedotti non può oltrepassare 10'000.-- franchi. Annualità non utilizzate possono essere riservate per anni successivi.

### **Art. 5. Finanziamento dell'impianto.**

Dedotti i sussidi statali e comunali ed eventuali contributi di terzi, le spese d'impianto (inteso pure le opere di rinnovamento e di ampliamento) saranno ripartite tra gli interessati nel seguente modo:

- ½ sul valore commerciale dei fabbricati situati nel raggio dell'acquedotto (stimati da una commissione apposita, che rimette copia della stima al Comune).
  - ¼ sul numero degli utenti proprietari di case o parte di case abitate della frazione o gruppo di frazioni.
  - ¼ secondo la vicinanza delle case ai condotti dell'acqua e della fognatura.
- Fabbricati costruiti dopo l'impianto saranno tassati conformemente a quelli esistenti.

### **Art. 6. Manutenzione.**

La manutenzione dell'impianto (fatta eccezione di quella degli idranti) vien curata dal rispettivo ente frazionale. Dedotto il contributo comunale, le spese vengono assunte dalla frazione o dal gruppo di frazioni interessate, prelevando dagli utenti una tassa annuale proporzionata alla ripartizione delle spese di costruzione.

Le tasse annue devono coprire intieramente le spese della manutenzione ordinaria dell'impianto, gli interessi e un adeguato ammortamento di eventuali debiti e le spese amministrative.

Art. 7. Fontane e lavatoi pubblici.

Ogni frazione o gruppo isolato di almeno cinque case abitate ha diritto a una fontana pubblica.

Su richiesta motivata, alla fontana sarà annesso un lavatoio pubblico.

Art. 8. Opere integranti.

Ogni acquedotto frazionale sarà provvisto dei necessari impianti per lo spegnimento degli incendi.

L'ente frazionale provvederà all'allontanamento, rispettivamente alla decantazione delle acque di rifiuto.

Per quanto concerne l'installazione di idranti e di vasche di decantazione fanno stato le relative disposizioni cantonali.

Art. 9. Fognatura.

Tutte le acque di scarico delle fontane e dei lavatoi pubblici, come pure le acque di rifiuto provenienti dalle case private, comprese quelle dei tetti della rispettiva zona di abitazione, vanno raccolte e condotte alla fognatura pubblica, a spese dei rispettivi privati. Le acque di rifiuto che non possono affluire alla fognatura vanno allontanate in fogne apposite e depurate conformemente alle relative norme cantonali.

Il Comune potrà servirsi delle fogne anche per l'allontanamento delle acque provenienti dalle vie. In tal caso esso contribuirà straordinariamente alle spese di costruzione e di manutenzione delle fogne nella misura praticata dal Cantone.

È assolutamente vietato lasciar scorrere liberamente acque di scolo sul terreno.

Al riguardo fa stato la legislazione cantonale.

Art. 10. Sorveglianza.

Il Consiglio comunale esercita la sorveglianza su acquedotti, idranti e fognature tramite la commissione comunale del fuoco.

Per la sorveglianza interna dell'impianto ogni consorzio nomina un apposito guardiano.

Art. 11. Analisi.

Tutte le acque destinate ad alimentare un acquedotto vanno fatte analizzare prima. Le spese di questa analisi vengono assunte dal Comune.

Art. 12. Acquedotti privati.

Qualora l'opera sia sovvenzionata dallo Stato, il Comune contribuisce alle spese di costruzione di acquedotti privati per case isolate e abitate tutto l'anno senza possibilità di allacciamento a un acquedotto pubblico.

Il sussidio importa il 20% della spesa effettiva, però al massimo mille franchi.

Non si accorderanno contributi per la manutenzione.

Il Comune si riserva il diritto dell'eventuale partecipazione di terzi, premesso il loro equo contributo alle spese di costruzione e manutenzione dell'impianto.

Per un numero superiore a cinque o nascendo delle divergenze, il Comune può esigere la costruzione di un consorzio.

Art. 13. Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale.

Con la sua entrata in vigore sono abrogate tutte le relative disposizioni emanate anteriormente, in particolare il "Regolativo acqua potabile pol. Comune di Brusio del 25 luglio 1907".

Presentato all'Assemblea comunale del 27 gennaio 1963.